

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

DD n. 232-13833 del 10/04/2013 di rinnovo della concessione di derivazione dal Torrente Gallenca in comune di Prascorsano ad uso agricolo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 232-13833 del 10/04/2013-
Codice univoco: TO-A- 10380

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire ai Sig.ri REGIS Franco e SILOTTO Giovan Giacomo (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Gallenca in comune di Prascorsano fissata come segue:

- nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 settembre in misura di litri/sec massimi 20 e medi 2;
- nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 aprile di litri/sec massimi 12 e medi 2;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/02/2007, data collegata alla scadenza del precedente provvedimento che si rinnova subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalita' e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all'interessato, alla Autoritá di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/04/2013:

"(... omissis ...)

Art. 14 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne l'Autoritá concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietá e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario e' tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonche' dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltá di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attivitá di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli

obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

(... omissis ...)"